

Disciplinare per l'accesso alla misura di contributo economico per madri nubili

Premessa

Il presente disciplinare regola i parametri di accesso e la gestione della misura di "Contributo economico per madri nubili" previsti nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. 3 Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.

Oggetto

La misura di "contributo per madri nubili" è un intervento di natura economica, con carattere di continuità, rivolto a madri nubili con figli minori non riconosciuti.

Principi e finalità

L'Ambito Territoriale n.3 intende garantire alle madri nubili, nei limiti delle risorse finanziaria disponibili su questa misura, un sostegno economico continuativo, finalizzato ad assicurare una migliore qualità della vita dei minori che si trovano in condizioni di disagio.

L'intervento è finalizzato a:

- garantire l'armonico sviluppo psico-fisico del minore connotato da particolare fragilità emotiva per l'assenza della figura genitoriale;
- facilitare la frequenza scolastica e promuovere una maggiore integrazione e partecipazione alla vita sociale.

Beneficiari

Possono richiedere l'intervento economico, le madri nubili con figli minori non riconosciuti che si trovano in situazioni di grave disagio economico e di particolare fragilità sociale e psicologica.

Modalità e requisiti di accesso

Possono accedere alla misura di sostegno economico le madri nubili, di cui al precedente paragrafo, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 3 da almeno un anno;
- nubile
- assenza di convivenza ovvero convivenza con il nucleo di origine purchè l'attestazione ISEE non sia superiore a € 7.500,00;

Per accedere all'intervento economico, la richiedente di cui al precedente paragrafo, dovrà, una volta l'anno, presentare istanza redatta su apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 3., Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.

La domanda d'accesso deve essere debitamente compilata, sottoscritta dalla richiedente e corredata da tutta la documentazione di seguito indicata:

- certificazione ISEE in corso di validità;
- modello C2 storico rilasciato dal competente Centro Territoriale per l'Impiego riferito a tutti i componenti maggiorenni conviventi nel nucleo familiare;
- documento di identità in corso di validità della richiedente;
- stato di famiglia
- ogni altra documento attestante la condizione di disagio.

Possono accedere alla valutazione tecnico sociale ad opera del Servizio Sociale Professionale, le madri nubili la cui situazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione, non sia superiore a **€ 7.500,00.**

Qualora l'istanza venga presentata oltre il 30 Giugno, l'attestazione ISEE dovrà essere aggiornata ai redditi all'anno precedente.

La misura di sostegno economico per madri nubili non è cumulabile con altre forme di intervento di natura economica fatta eccezione per:

- contributo integrativo al canone di locazione,
- assegno di maternità
- assegno nuclei con 3 figli minori

L'erogazione del sostegno economico per madri nubili avviene sulla base della fondatezza dei requisiti d'accesso effettuata dal personale amministrativo del Settore Politiche Sociali e sulla valutazione tecnico sociale ad opera del Servizio Sociale Professionale, attraverso la predisposizione del Progetto Individualizzato con l'assunzione di responsabilità e condivisione da parte del richiedente.

Erogazione del contributo

Il contributo economico per madri nubili è erogato in quote mensili o trimestrali, secondo la valutazione del Servizio Sociale Professionale, così ripartite :

€ 200,00 mensili per un solo figlio non riconosciuto fino al compimento del 18° anno di età;

€ 250,00 mensili per due figli non riconosciuti. Al compimento del 18° anno di età del figlio maggiore, il contributo sarà erogato nella misura prevista per la presenza in famiglia di un solo minore non riconosciuto con età inferiore agli anni 18, qualora persista la condizione di disagio economico e la condizione di fragilità sociale e psicologica.

L'erogazione della misura di sostegno economico per madri nubili avrà la durata massima di mesi 6 nell'anno solare; in casi eccezionali e, nei limiti delle risorse economiche disponibili, il Servizio Sociale Professionale, potrà rivalutare il progetto ed eventualmente proporre la proroga dell'intervento.

Qualora l'utente non rispetti le indicazioni esplicitate nel progetto individualizzato, l'erogazione del beneficio economico sarà sospeso.

L'erogazione del contributo economico per madri nubili avverrà dopo la condivisione e sottoscrizione del contratto sociale e non avrà valore di retroattività.

Per l'anno 2011, a causa di sopraggiunti ritardi nell'approvazione del presente disciplinare, tutte le istanze destinatarie del contributo di sostegno economico per madri nubili, ivi comprese quelle presentate successivamente all'approvazione del disciplinare, e comunque non oltre il 15 Luglio 2011, percepiranno il beneficio economico a partire dal mese di marzo c.a.

L'elenco nominativo dei destinatari della misura di sostegno economico per madri nubili con allegati i progetti individualizzati, verrà trasmesso al Dirigente dell'Ufficio di Piano per la predisposizione degli atti amministrativi.

Sono soggette ad esclusione e/o archiviazione le istanze :

1. che non possiedono i requisiti di accesso;
2. valutate negativamente dal Servizio Sociale Professionale per assenza di presupposti che andranno documentati, relazionati dall'Assistente Sociale titolare del caso e sottoposte alla valutazione del Dirigente;
3. presentate da cittadini che si rifiutano di sostenere il colloquio con l'Assistente Sociale e/o di sottoscrivere il contratto sociale proposto;
4. mancanti della documentazione richiesta dal Servizio Sociale Professionale in sede di colloquio entro 15 giorni;
5. presentate da nuclei che possiedono beni immobili, salvo la prima casa, fatta eccezione per le proprietà o comproprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari; quest'ultimo caso dovrà essere adeguatamente comprovato;
6. presentate da nuclei che hanno effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi due anni;
7. presentate da nuclei che hanno acquistato negli ultimi due anni beni mobili quali auto e moto;

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di residenza dell'Ambito Territoriale n. 3, provvederà a dare formale comunicazione del rigetto indicandone le motivazioni.

Cessazione del beneficio economico

L'erogazione della misura di sostegno contributo economico per madri nubili cessa nei seguenti casi:

1. quando la richiedente contrae matrimonio;
2. convivenza di fatto della richiedente anche solo accertata dal Servizio Sociale Professionale;
3. quando sono venute meno le condizioni di indigenza;
4. trasferimento del richiedente in altro Comune fuori dall'Ambito Territoriale n. 3;
5. al compimento del 18° anno di età dei figli non riconosciuti;
6. adozione, affidamento dei minori in oggetto o riconoscimento di paternità del minore;
7. inserimento del minore in una comunità educativa con retta a carico dell'Ente Comune.